

Registrazione di Atto Privato

Il 20/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEL , serie 3 , numero 626

data di stipula: 27/04/2026

ident.vo telematico: TEL26L000626000TK , per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90112830634

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90112830634				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "QUARTIERE ATTIVO ETS"

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "Quartiere Attivo- Ente del Terzo Settore" con sede in Castellammare di Stabia (NA), via Schito n. 100.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice Civile e dal **D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)**. Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'associazione acquisisce la qualifica di **Ente del Terzo Settore (ETS)**. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 2

DURATA

L'Associazione svolgerà la propria attività per la durata illimitata.

ART. 3

FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione è autonoma, libera, indipendente, apolitica e apartitica e non persegue scopi di lucro.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più **attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017**, tra cui in particolare:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà organizzare:

- convegni
- eventi culturali
- sagre
- manifestazioni
- iniziative sociali e territoriali

anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati.

Le attività sopra indicate sono svolte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e sono finalizzate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4

ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali. La loro individuazione è demandata al Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi.

ART 5

SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità.
I soci si distinguono in:



- soci fondatori
- soci ordinari
- soci benemeriti

Tutti i soci hanno diritto di voto. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato, ai sensi di legge, da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non è trasmissibile.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta dell'interessato.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione nel libro soci.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- recesso
- esclusione
- decesso

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamenti contrari alle finalità associative o per gravi violazioni dello statuto.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa
- partecipare all'assemblea
- votare
- essere eletti negli organi sociali

I soci devono:

- rispettare lo statuto
- rispettare le deliberazioni degli organi associativi
- versare la quota associativa annuale

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo
- 3) il Presidente dell'Associazione;

ART. 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci ne facciano richiesta.

La convocazione avviene mediante comunicazione inviata ai soci tramite posta, e-mail o altri strumenti telematici almeno 8 giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve contenere:

- ordine del giorno
- luogo della riunione
- data e ora della prima convocazione
- data e ora della seconda convocazione

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà degli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

In mancanza di convocazione formale l'assemblea è comunque valida se sono presenti tutti i soci.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Ha il compito di amministrare l'associazione e attuare le deliberazioni dell'assemblea.

ART. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.
Presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo.

ART. 14

VOLONTARI

L'associazione può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 15

LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci
- libro delle assemblee
- libro del Consiglio Direttivo
- registro dei volontari (se presenti)

ART. 16

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative sono gratuite.

È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

ART. 17

IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni
- lasciti
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 18
ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'ente redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero il rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**ART. 19
SCIoglimento**

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 20
NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.



Agenzia delle Entrate	Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia	
Atto registrato al n.	626 23
In data	20/05/2016
Totale versato	200,00
Il Direttore Territoriale	

IL FUNZIONARIO*Raffaele*